

5) *Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;

legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;

legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 38.*

**1. 5.** Turrone.

*Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 39.*

**1. 6.** Turrone.

*Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 40.*

**1. 2.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 41.*

**1. 7.** Turrone.

*Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 44.*

**1. 8.** Turrone.

*Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 50.*

**1. 4.** Governo.

*All'allegato 1, numero 58, sostituire le parole: regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, articolo 25 con le seguenti: decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271, articolo 194.*

**1. 9.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:*

*58-bis. Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura*

legge 7 marzo 1996, n. 108;

decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;

decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996.

*58-ter. Procedimento di sostegno alle vittime del racket*

decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia 12 agosto 1992, n.396;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro 13 febbraio 1993, n. 251.

**1. 3.** Governo.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità di compiti e dell'ordinamento delle forze armate.*

**1. 1.** Ruffino, Romano Carratelli, Lava-  
gnini, Ascierio.

**(A.C. 5403 - sezione 2)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale).*

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali »;

b) al comma 4, la parola: « sessantesimo » è sostituita dalla seguente: « quindicesimo »;

c) al comma 5, dopo la lettera *g-quinquies*), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

« *g-sexies*) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

*g-septies*) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione ».

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione ».

**(A.C. 5403 - sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

*(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure).*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato « Nucleo », composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali o delle pubbliche am-

ministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo nei limiti di 12 unità o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la

soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

7. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.*

##### 3. 2. La Commissione.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: degli organi costituzionali aggiungere le seguenti: , delle associazioni degli utenti.*

##### 3. 1. Nardini.

*All'articolo 3, sopprimere i commi 6 e 7.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Relazione annuale di semplificazione).*

1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la sop-

pressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria ».

**3. 3.** La Commissione.

**(A.C. 5403 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Analisi dell'impatto  
della regolamentazione).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per tutti gli schemi di atti normativi ed i disegni di legge di iniziativa del Governo al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), contenuta nella re-

lazione che accompagna gli schemi di atti normativi di cui al comma 1, è finalizzata alla valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni sull'ordinamento normativo e sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e, ove possibile, sui destinatari finali delle norme, secondo metodi tecnicamente verificabili. A tal fine la relazione contiene la verifica degli effetti della normativa preesistente e la dimostrazione dell'effettiva necessità dell'intervento normativo, nonché la verifica della sua efficacia ai fini del riordino e della semplificazione della legislazione.

*1-ter.* Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere la relazione di cui al comma 1-bis per tutti i disegni di legge di iniziativa del Governo al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**4. 1.** Nuccio Carrara, Anedda, Migliori, Armaroli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al comma 1, è contenuta nella relazione che accompagna gli schemi di atti normativi del Governo. A tal fine, la relazione contiene:

*a)* la valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni sull'ordinamento normativo e sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e sui destinatari finali delle norme, secondo metodi tecnicamente verificabili;

*b)* la verifica degli effetti della normativa preesistente e la dimostrazione dell'effettiva necessità dell'intervento normativo;

*c)* la verifica dell'efficacia delle nuove disposizioni ai fini del riordino e della semplificazione della legislazione.

**4. 2.** Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere *con le seguenti:* Alle Commissioni parlamentari competenti deve essere trasmessa

**4. 3.** Nardini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* per tutti gli schemi di atti normativi ed i disegni di legge di iniziativa del Governo *con le seguenti:* per schemi di atti normativi e progetti di legge.

**4. 4.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa).*

4. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e il coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale ».

**4. 01.** La Commissione.

**(A.C. 5403 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ALLEGATO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Testi unici).*

1. Fino all'entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, il Consiglio

dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, tenendo conto degli indirizzi previamente definiti entro il 31 gennaio 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; a) *identica*;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Il riordino si attiene alle seguenti modalità:

a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2. 4. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto. Entro i successivi trenta giorni le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sullo schema di decreto, al quale è allegato il parere del Consiglio di Stato. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle

leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Gli schemi di testi unici sono deliberati dal Consiglio dei ministri, prima della loro trasmissione alle Camere per il prescritto parere.

7. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

8. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.

ALLEGATO 3  
(articolo 5, comma 1)

#### MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

- 1) *Ambiente e tutela del territorio*
- 2) *Urbanistica ed espropriazione*
- 3) *Finanze e tributi*

- 4) Documentazione amministrativa e anagrafica
- 5) Agricoltura
- 6) Pesca e acquacoltura
- 7) Università e ricerca
- 8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole:* Fino all'entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa.

**5. 9.** Frattini, Garra.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:* tenendo conto degli con le seguenti: secondo gli.

**5. 1.** Frattini.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:* 31 gennaio con le seguenti: 30 giugno.

**5. 13.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), nell'allegato 3 richiamato, sopprimere il seguente numero:*

1) Ambiente e tutela del territorio.

**5. 7.** Turroni.

*Al comma 1, lettera c), nell'allegato 3 richiamato, sopprimere il seguente numero:*

2) Urbanistica ed espropriazione.

**5. 8.** Turroni.

*Al comma 2, all'alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Per i testi unici riguardanti le materie oggetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si procede secondo l'articolazione in titoli e capi prevista dal medesimo decreto legislativo.

**5. 4.** Casinelli.

*Al comma 2, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Nella redazione dei testi unici, emananti ai sensi del successivo comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

**5. 2.** Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

*Al comma 2, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Fino all'entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa. Nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del successivo comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

**5. 2.** Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**5. 6.** Nardini.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

i) esplicita indicazione, per i testi unici concernenti le materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle funzioni che residuano allo Stato e delle funzioni conferite dalla legge statale a Regioni ed enti locali.

**5. 5.** Casinelli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, va-

lutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

#### 5. 12. La Commissione.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Lo schema di ciascun testo unico è trasmesso al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dal ricevimento del parere del Consiglio di Stato. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica.

#### 5. 3. Frattini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

#### 5. 10. Garra.

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Gli schemi in via preliminare sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, prima della loro trasmissione alle Camere per il prescritto parere e sono

deliberati in via definitiva a seguito di eventuali osservazioni e condizioni formulate dalle Camere medesime.

#### 5. 11. Garra.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis (Formula di emanazione dei testi unici). 1. L'emanazione dei testi unici reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto è emanato. Quando per legge è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato o di altri organi, deve farsi menzione di tali adempimenti.

2. Ciascun articolo del testo unico reca l'indicazione del suo oggetto, la menzione della fonte normativa dalla quale il testo dell'articolo è tratto, nonché l'indicazione specifica della sua natura legislativa o regolamentare.

3. L'emanazione degli atti di cui al presente articolo è espressa con la formula seguente:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo ... della Costituzione o della legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto)

Udito il parere di eventuali altri organi; (ove richiesto)

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; (ove richiesto)

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...

Emana il seguente testo unico:

... Titolo e testo dell'atto ...

Il presente testo unico, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

**5. 01.** Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

**(A.C. 5403 - sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Testo unico in materia  
di pubblico impiego).*

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 5, in quanto applicabili.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: delle competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: e della Conferenza unificata.*

**6. 1.** Governo.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento delle diverse disposizioni e*

**6. 2.** Nardini.

**(A.C. 5403 - sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Norme finali).*

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedurali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: « Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei

ministri, se più favorevoli ». Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono sopresse le parole: « e accessorio ».

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: « ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello » sono sostituite dalla seguente: « allo ».

7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole: « entro il 30 novembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 1999 ». All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: « entro i successivi novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 1999 ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Sopprimere il comma 5.*

#### 7. 1. Nardini.

##### *(A.C. 5403 - sezione 8)*

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

##### *(A.C. 5403 - sezione 9)*

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 9.

##### *(Norme transitorie).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 9.

*Al comma 1, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4.*

**9. 1.** Nardini.

*Sopprimere il comma 2.*

**9. 2.** Governo.

**(A.C. 5403 – sezione 10)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il disegno di legge n. 5403 recante Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1998;

considerato che:

con la ristrutturazione organizzativo-funzionale e di adeguamento degli organici del Ministero della Difesa, discendente dall'approvazione della legge di riforma dei vertici militari, è stato avviato un processo di riordino delle Forze Armate che coinvolge le strutture centrali e periferiche della Difesa;

il suddetto processo comporta la necessità di riesaminare le molteplici disposizioni adottate nelle materie concernenti l'ordinamento, i servizi, la gestione amministrativa e la contabilità delle Forze Armate;

per l'estrema diversificazione delle attività svolte dalle Forze Armate e i particolari motivi di urgenza che in taluni scenari si possono manifestare è necessario che l'opera di revisione delle procedure annesse ai provvedimenti di cui trattasi tenga conto della specificità e peculiarità del settore;

impegna il Governo:

a tenere conto della necessità di procedere all'opera concernente la delegificazione di normative del Ministero della Difesa curando i necessari adattamenti alle peculiarità di compiti e dell'ordinamento delle Forze Armate;

a prevedere che, nell'ambito dei lavori del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3, sia data adeguata priorità ai provvedimenti della Difesa o, in alternativa, a dare luogo a procedure di delegificazione specifiche per il settore Difesa.

**9/5403/1** Ruffino, Lavagnini, Ascierio, Romano Carratelli.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare a titolo sperimentale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'analisi di impatto della regolamentazione nella relazione che accompagna i disegni di legge di iniziativa governativa e gli schemi di atti normativi presentati alla Camera per il parere parlamentare.

A tal fine la relazione dovrà contenere:

a) la valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni sull'ordinamento normativo e sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e sui destinatari finali delle norme, secondo metodi tecnicamente verificabili;

b) la verifica degli effetti della normativa preesistente e la dimostrazione dell'effettiva necessità dell'intervento normativo;

c) la verifica dell'efficacia delle nuove disposizioni ai fini del riordino e della semplificazione della legislazione.

**9/5403/2** Di Bisceglie, Migliori, Fratini, Parenti, Cananzi.